

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4012

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **ROTUNDO**

Disposizioni in materia di regolarizzazione contributiva
nel settore agricolo

Presentata il 27 maggio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’agricoltura meridionale attraversa una crisi profonda e a pesare negativamente come un macigno sulle possibilità di ripresa dell’intero comparto vi è il problema dei contributi previdenziali pregressi. Tale situazione di pesante debito verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) da parte delle aziende agricole è stata determinata dalle serie difficoltà di interi comparti che in questi anni hanno avuto crisi cicliche di mercato che hanno richiesto profonde ristrutturazioni aziendali, dalle ripetute avversità atmosferiche che hanno colpito sistematicamente le colture mettendo sul lastrico gli agricoltori, nonché dalla obiettiva insostenibilità degli oneri contributivi che ha spinto le aziende alla sommersione e al non pagamento dei contributi agricoli in tutto o in parte.

Nella provincia di Lecce la crisi che ha colpito il comparto tabacchicolo è stata devastante. Essa negli ultimi anni si è drammaticamente aggravata e ha messo in discussione il reddito di circa 10.000 famiglie, colpendo le aziende di produzione e di trasformazione del prodotto.

Si tratta pertanto di un problema molto rilevante dal punto di vista economico che, se non risolto, rischia di compromettere, in molti casi, la sopravvivenza delle imprese dell’intero comparto agricolo nel Mezzogiorno.

Tra l’altro sarebbe opportuno e necessario che, nelle more dell’approvazione del presente progetto di legge, venissero date indicazioni all’INPS di sospendere le procedure esecutive e le ingiunzioni di pagamento delle cartelle esattoriali in corso per evitare danni irreversibili alle aziende.

La presente proposta di legge propone una soluzione realistica del problema dei contributi pregressi e consente di guardare al futuro con fiducia e con concrete possibilità di ripresa.

La soluzione che si prospetta è analoga a quella che il Governo ha adottato in materia di quote latte e che prevede il versamento degli importi imputati e non pagati nelle forme rateali per un periodo non superiore ai trenta anni, senza interessi (articolo 10, comma 34, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119).

Ciò che si invoca, in sostanza, è l'applicazione del principio di uniformità tra il nord e il sud del Paese, perché è del tutto evidente, se non vogliamo essere ipocriti, che il problema delle quote latte investe essenzialmente il nord mentre quello della contribuzione agricola essenzialmente il sud.

Non è infatti tollerabile, soprattutto dopo l'approvazione del «condono» sulle quote latte, penalizzare ulteriormente l'agricoltura meridionale abbandonandola al proprio destino.

Una concreta soluzione può essere rappresentata dall'attivazione della facoltà prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, nel quadro della cartolizzazione, ha confermato «le attribuzioni dell'INPS quanto alle facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione».

Tale possibilità è stata d'altronde già attivata con la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002) per i comuni della Sicilia colpiti da eventi calamitosi.

Sulla base di queste considerazioni, la presente proposta di legge intende concedere ai datori di lavoro agricolo, agli imprenditori agricoli e alle cooperative agricole, debtrici di contributi e premi previdenziali maturati sino a tutto il 2002, il beneficio della rateizzazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione alla società di cartolarizzazione.

La regolarizzazione delle posizioni debitorie si effettua in trenta rate annuali consecutive, senza interessi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, alle cooperative agricole, ai mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali o assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è concesso il beneficio della rateazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di concessione e di cartorizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro due mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

2. La regolarizzazione della posizione debitoria di cui al comma 1 è effettuata in trenta rate annuali consecutive di pari importo secondo modalità fissate dagli enti impositori.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura dello zero per cento.

4. La regolarizzazione di cui alla presente legge comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interesse, a sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

€ 0,26



14PDL0046560